

NUNZIO RAGNO

Esperto tributario del settore aurifero, Studio Tributario Ragno

Presidente A.N.T.I.C.O.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE “TUTELA IL COMPARTO DELL’ORO”

Estensione degli obblighi antiriciclaggio agli Operatori in Oro

Focus: *Ampliamento dell’ambito soggettivo della Legge Antiriciclaggio e nuove Misure da recepire dalla IV Dir. UE n° 2015/849*

14 Settembre 2016

Palazzo Brancaccio - Viale del Monte Oppio 7 - Roma

DISPOSIZIONI DEL D.Lgs. 231/2007 SUGLI OPERATORI IN ORO



Soggetti e Obblighi contenuti da:

- **Art. 10, comma 2, lettera e), 1., 2. e 3.: *soggetti destinatari***
- **Art. 41: *segnalazione di operazioni sospette***
- **Art. 49: *limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore***

ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI – dlgs 231/07

Art. 10, co. 2, lett. e): Le disposizioni del Dlgs 231/2007 si applicano altresì per:

- **attività soggetta al possesso di licenze e/o autorizzazioni**
- **attività soggetta ad iscrizioni in albi e registri**
- **attività soggetta alla preventiva dichiarazione di inizio attività**

SOGGETTI IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI



tra cui sogg.indicati:

- operatori professionali in oro - **Legge n. 7/2000**
- commercianti, fabbricati preziosi - **Tulps**

SOGGETTI ORO DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI – dlgs 231/07

Art. 10, co. 2, lett. e), 1,2,3



esercenti attività di:

- 1) *commercio*, comprese l'esportazione e l'importazione, di **oro** per finalità industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della **legge 17 gennaio 2000, n. 7**; **BANCO METALLI O FONDERIE**
- 2) *fabbricazione*, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di **oggetti preziosi**, per il quale e' prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; **GIOIELLERIE, PRODUTTORI, PREZIOSI USATI, ECC.**
- 3) *fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane*, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; **ORAFI ARTIGIANI, ECC.**

OBBLIGHI PREVISTI PER SOGGETTI ORO – dlgs 231/07

ART. 10 Comma 2, lettera e), numeri 1), 2) e 3) ➡ Operatori in oro



ad eccezione obblighi

- registrazione
- adeguata verifica

- **SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)** – art. 41, comma 1
- **DICHIARAZIONI IN ORO – O.P. IN ORO** - Legge n. 7/2000, art.1, comma 3

OBBLIGHI PREVISTI PER SOGGETTI ORO – dlgs 231/07

OBBLIGHI:

**Operatori professionali
in oro - di cui Legge
7/2000, art. 1, co.3**



- Segnalazione operazioni sospette
- Dichiarazioni in oro
- Rispetto limitazioni uso contante

**Fabbricanti, mediatori,
commercianti, oggetti
preziosi, Tulps R.D. 773**



- Segnalazione operazioni sospette
- Rispetto limitazioni uso contante

TIPOLOGIE OPERATORI IN ORO DI CUI AL D.Lgs. n. 231 del 2007

Legge 17 Gennaio 2000, n. 7

Art. 1, comma 3

**Banche e Operatori Professionali in Oro
con requisiti**



Commercio dell'oro

Art. 1, comma 1, lett. a) e b)



• **oro da investimento**
(lingotti o placchette,
monete)

• **materiale d'oro**
(verghe, semilavorati, ecc,)

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

Art. 127

**I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di
oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi
di licenza del Questore.**



Commercio degli oggetti preziosi

DICHIARAZIONI IN ORO - Legge n. 7 del 2000



Legge 17 Gennaio 2000, n. 7 Art. 1, comma 2

Chiunque dispone o effettua il **trasferimento di oro da o verso l'estero**, ovvero il **commercio di oro** nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro (lire 20 milioni).




UIF - BANCA D'ITALIA (ex UIC)

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE

Operazioni in oro e trasferimenti al seguito da e verso l'estero



DICHIARAZIONE CONSUNTIVA

Le transazioni di oro, a qualsiasi titolo, di valore pari o superiore a Euro 12.500,00 singola operazione



periodicità mensile

DICHIARAZIONE PREVENTIVA

Trasferimento al seguito di oro di valore pari o superiore a Euro 12.500,00 singola operazione



preventiva ante frontiera

OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DICHIARATIVO

Operazioni in oro da comunicare sono:

- l'acquisto (acquisto di oro da privati) o la vendita di oro (materiale d'oro e oro da investimento), prestito d'uso, conferimento in garanzia, trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, trasferimento di oro a titolo di donazione e di successione;
- operazioni finanziarie in oro, compiute dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 2 della legge 7/2000, qualora diano luogo alla consegna materiale dell'oro;

OPERAZIONI ESONERATE DALL'OBBLIGO DICHIARATIVO

Operazioni in oro da NON comunicare sono:

- più operazioni compiute, con la stessa controparte, anche nell'arco di un giorno, di importo (singolo) inferiore a euro 12.500,00;
- le operazioni in oro di cui è parte la Banca d'Italia;
- le operazioni finanziarie in oro e i trasferimenti tra banche e intermed. finanziari
- oro sotto forma di gioielleria sia nuova che usata (anche in condizioni di rottame)
- oro sotto forma di componentistica elettronica per scopo diagnostico/medico
- operazioni in oro in conto lavorazione o deposito, in visione o in prova

CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI IN ORO



DICHIARAZIONE CONSUNTIVA

- dati identificativi dei contraenti;
- data e tipo di operazione;
- tipo e quantitativo di oro puro;
- valore dell'oro.




DICHIARAZIONE PREVENTIVA

- dati identificativi dei contraenti;
- data del passaggio transfrontaliero;
- mezzo di trasporto utilizzato;
- tipo e quantitativo di oro puro;
- tipo di operazione.

Il soggetto privato tenuto alla dichiarazione (operazioni tra privati) può trasmettere la dichiarazione consuntiva oro e la dichiarazione preventiva oro **avvalendosi di una banca o di un operatore professionale**

MODALITA' DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI IN ORO



SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 41, co.1, Dlgs n° 231/2007

DISCIPLINA



OBBLIGO

Segnalazione delle
Operazioni Sospette - **(SOS)**



I **soggetti** indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 **inviano** alla UIF, una **segnalazione di operazione sospetta** quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate **operazioni di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo. ---omissis---

SOGGETTI OBBLIGATI S.O.S.

- Intermediari finanziari, art. 11
- professionisti, art. 12
- revisori contabili, art. 13
- altri soggetti, art. 14
- **operatori in oro, art. 10, co.2**


- **Operatori professionali in oro**
ex. Legge n. 7/2000, art. 1, co.3
- **Fabbricanti, mediatori, commercianti
oggetti preziosi,**
ex. TULPS - R.D. 773/31, orafi artigiani
- **Orafi artigiani con marchio**

SEGNALANO LE OPERAZIONI SOSPETTE alla UIF

banco metalli, fonderie, fabbricanti
e commercianti di oggetti preziosi
nuovi e usati

UIF – UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

ISTITUITA PRESSO BANCA D'ITALIA DAL d.lgs 231/07 IN CONFORMITA' FIU



INDICATORI DI ANOMALIA

Art. 41, co. 2 Dlgs n° 231/2007

DISPONE

L'emanazione degli
Indicatori di anomalia

Al fine di **agevolare l'individuazione delle operazioni sospette**, su proposta della UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati gli indicatori di anomalia. ---omissis---

Strumenti per gli operatori che aiutano ad individuare comportamenti anomali posti in essere dal cliente sulla base degli elementi a disposizione

FORMAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA

UIF



sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti obbligati, elabora e propone schemi e modelli che racchiudono comportamenti anomali



sulla base dei quali

Ministero dell'Interno

Banca d'Italia

Ministero di Giustizia

per settore
di attività



INDICATORI DI ANOMALIA

ELENCO INDICATORI SPECIFICI PER GLI OPERATORI IN ORO

Art. 4, Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011
dal n. 15 al n. 20:

15. Richiesta di acquisto o vendita di beni di valore in contanti per importi molto rilevanti;
16. Acquisto o vendita di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico-finanziario del cliente;
17. Acquisto di beni per importi molto elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale ridotto;

ELENCO INDICATORI SPECIFICI PER GLI OPERATORI IN ORO

Art. 4, Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011
dal n. 15 al n. 20:

18. Acquisto o vendita di beni di valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e sul valore degli stessi;
19. Acquisto o vendita di uno o più beni di valore in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi complessivamente molto differenti;
20. Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.

CRITICITA' SULLA VALUTAZIONE DI INVIO S.O.S.

Operatori in oro



Limitazione oggettiva
dei fatti e dei soggetti

- no adeguata verifica
- no registrazione e identificazione
- oggettiva impossibilità di adeguate informazioni
- presenza di indicatori specifici di settore ma non contemplanti situazioni possibilmente configurabili



mancanza di collaborazione passiva

N.B.: necessità di contemplare da parte degli Organi preposti indicatori che rappresentano situazioni di fatto più ricorrenti nell'esercizio dell'attività svolta



A.N.T.I.C.O. – Audizione Senato del 30 gennaio 2014 - Ddl n. 237

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Legge 12 agosto 2016 n° 170 - Termine di recepimento: 26 giugno 2017

RECEPIMENTO DI 15 DIRETTIVE E L'ADEGUAMENTO A 12 REGOLAMENTI EUROPEI

Con la Legge di Delegazione il Parlamento delega il Governo a legiferare attraverso Decreti legislativi per il recepimento della

IV Direttiva UE Antiriciclaggio



formazione da parte del GOVERNO di un D.lgs entro giugno 2017

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

ARTICOLO 15, Co. 2, lettera I)

al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connesse o comunque riconducibili alle **attività' di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati**, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, **predisporre una disciplina organica di settore** idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative,omissis

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

ARTICOLO 15, Co.2, lettera b)

al fine di assicurare la proporzionalità e l'efficacia delle misure adottate in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 e nel rispetto del principio di approccio basato sul rischio, **prevedere la possibilità di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi vigenti** in conformità con le previsioni della medesima direttiva in funzione di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo.

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

Art. 15, co. 2 lettera l)

Art. 15, co. 2 lettera b)




Emerge la consapevolezza di un necessario intervento nel settore aurifero per contrastare i fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

È NATURALE ATTENDERSI IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI GLI ATTORI DEL COMPARTO

ESTENSIONE ADEMPIMENTI PER GLI OPERATORI IN ORO

FUTURO DECRETO LEGISLATIVO DEL GOVERNO



- 1) CAPO I: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLE CLIENTELA**
- 2) CAPO II: OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E IDENTIFICAZIONE**

ASPETTI SANZIONATORI, VIOLAZIONI DEGLI OPERATORI IN ORO

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE IN ORO



- **ART. 4, Co.2, della Legge 7/2000:**

“Le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2, **sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 40 per cento del valore negoziato**

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE



Titolo V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

- **Art. 57, comma 4 del D.Lgs. 231/2007**

Salvo che il fatto costituisca reato, **l'omessa segnalazione di operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.**

- **Art. 57, comma 5 del D.Lgs. 231/2007**

Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF **sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro**

LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA - ASPETTI SANZIONATORI

Sotto l'aspetto sanzionatorio si individuano differenti previsioni normative contenute nelle **lettere h) e l)** dell'articolo 15 della Legge di Delegazione Europea 2015



- **lettera h):** introduce criteri e principi tra cui il principio di “**ne bis in idem**” sostanziale, e l'effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni. L'impianto sanzionatorio è rivolto a tutto il sistema antiriciclaggio
- **lettera l):** è dedicata alle **sanzioni** per le violazioni commesse nel **comparto aurifero** e raccomanda l'individuazione di specifiche sanzioni di natura interdittiva da coordinare con il TULPS

GRAZIE PER L'ATTENZIONE